

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 114° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente COVI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (2720), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BATTELLO (Com.-PDS) .....	3, 4, 5
COCO, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	4, 5
DI LEMBO, (DC) <i>relatore alla Commissione</i> ..	2, 4, 5
FILETTI (MSI-DN) .....	5
ONORATO (Sin. Ind.) .....	5

«Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernen-

te la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudizio» (2782), d'iniziativa del deputato Vairo, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, .....	Pag. 6, 7, 8
BATTELLO (Com.-PDS) .....	8
BAUSI, (DC) <i>relatore alla commissione</i> .....	6
DI LEMBO, (Com.-PDS) .....	7
FILETTI (MSI-DN) .....	7
IMPOSIMATO (Com.-PDS) .....	8
ONORATO (Sin. Ind.) .....	7

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (2720)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione della dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Di Lembo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, devo dare conto preliminarmente del parere favorevole sul provvedimento al nostro esame, trasmesso dalla Commissione affari costituzionali. Questo disegno di legge, al quale si dice che il Ministero attribuisca grande importanza, si compone di un articolo unico ed è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Esso prevede soltanto un aumento di personale delle carriere dirigenziali di 23 unità nella qualifica di primo dirigente e di 5 unità nella qualifica di dirigente superiore, da aggiungere queste ultime ai due consiglieri ministeriali aggiunti.

Sono a conoscenza di una richiesta di aggiungere i 5 posti di dirigente superiore non a quelli di consigliere ministeriale aggiunto, che svolgono attività di studio e di ricerca, ma agli uffici operativi. La perplessità che nasce in me è che io non so se nel Ministero vi siano uffici operativi ai quali aggiungere questi 5 dirigenti superiori. Per evitare ulteriori spese e, quindi, per evitare che si violino le disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione o che si incorra in pareri contrari della Commissione bilancio, il disegno di legge prevede una congrua riduzione dei posti del livello ottavo per recuperare la spesa aggiuntiva, necessaria per la maggiorazione di posti nelle carriere dirigenziali. L'approvazione del disegno di legge è necessaria soprattutto perchè abbiamo individuato nelle sedi di corti d'appello uffici ai quali abbiamo dato una dignità maggiore, tant'è che abbiamo previsto che i magistrati che reggono gli uffici stessi debbano avere funzioni di magistrato di corte di cassazione. Inoltre, poichè la legge n. 30 ha previsto preture circondariali e poichè le preture circondariali hanno un'enorme arretrato di lavoro, sono convinto che la scelta di aumentare i posti dirigenziali sia opportuna e necessaria. Se fosse stato possibile, non si sarebbero dovuti sopprimere, come previsto, i posti dell'ottava qualifica funzionale, ma non è stato possibile; bisognava recuperare i fondi per poter coprire le maggiori spese.

Ho poi predisposto un emendamento aggiuntivo, da inserire dopo il comma 3 dell'articolo unico, che così recita:

«Ai fini della progressione in carriera e per l'accesso alla dirigenza statale di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984 n. 301, il punteggio relativo al servizio viene adeguatamente maggiorato nei confronti dei funzionari che abbiano svolto per non meno di un anno funzioni di direzione degli uffici di segreteria nelle procure circondariali».

Io credo che si debba attribuire un giusto riconoscimento all'esperienza che il personale appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie ha maturato, soprattutto quello che ha prestato servizio nelle sedi capoluogo di corti d'appello, elevate a rango superiore. Si tratta infatti di personale che in quelle sedi ha prestato il servizio che deve prestare il dirigente, motivo per il quale a quel servizio qualificato può e deve essere attribuito un punteggio maggiore.

Nel comma 3 - ed è a questo riguardo che ritengo importante l'emendamento da me predisposto - si dice che «I posti recati in aumento dalla presente legge sono attribuiti in aggiunta alle normali vacanze createsi nell'anno 1990»; per cui questi nuovi posti rientrano nel calderone generale. Il mio emendamento aggiunge soltanto una ulteriore possibilità di valutazione, con la richiesta di conferire un punteggio maggiore a quei funzionari che abbiano già svolto le funzioni che oggi vengono attribuite ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori. Il principio rientra in una norma di carattere generale, che esiste in tutti i regolamenti normativi riguardanti il pubblico impiego, per cui invito la Commissione ad accogliere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Di Lembo. Dichiaro aperta la discussione generale.

**BATTELLO.** La relazione che accompagnava il disegno di legge quando è stato presentato alla Camera dei deputati, dopo aver enunciato tutta una serie di aspetti, riportava un'indicazione e una clausola. È indubbio che per soddisfare adeguatamente le esigenze esistenti, ampiamente illustrate, nonché quelle di ammodernamento delle strutture, di introduzione delle nuove tecnologie e di utilizzazione di personale qualificato, si prospetta per l'Amministrazione centrale la necessità di procedere ad una riforma articolata, basata sui principi della razionalizzazione organizzativa e della semplificazione delle procedure, valorizzando adeguatamente professionalità e responsabilità già esistenti o emergenti. A tal fine si attende e si prospetta una generale, complessa e non più rinviabile riforma. Perciò, visto che tale provvedimento organico di riforma del Ministero è già auspicato e annunciato come imminente, propongo alla Commissione che la discussione sul disegno di legge oggi all'esame si svolga solo sulla base di elementi certi, per procedere sulla base di certezze e non di chiacchiere.

**PRESIDENTE.** Non conosco il testo del disegno di legge delega, ma non credo che verrà ad incidere sulla materia che qui stiamo trattando; al massimo potrà riguardare la questione del consigliere ministeriale aggiunto.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il disegno di legge delega fa riferimento a principi generalissimi.

BATTELLO. Non credo che possano essere solo «generalissimi».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Se il Presidente me lo consente, vorrei aggiungere un codicillo alla mia relazione. L'ordinamento attuale prevede che presso le corti d'appello, i capi delle cancellerie delle procure siano dirigenti superiori e che ci siano primi dirigenti presso altri uffici. Con una legge approvata non molto tempo fa, inoltre, abbiamo previsto che presso le procure circondariali più importanti, operanti nelle sedi capoluogo di distretto, - sono ventitrè - i magistrati abbiano funzioni di magistrati di cassazione: abbiamo cioè previsto che questi uffici siano equiparati del tutto agli uffici sedi di corte d'appello. Non possiamo pertanto non prevedere adesso un adeguamento delle altre strutture.

BATTELLO. Abbiamo approvato quella legge solo perchè tirati per i capelli; ora accade che si trascina dietro altri provvedimenti. Almeno vorrei essere sicuro che non implichi ancora dell'altro.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Già in precedenti occasioni ho lamentato il fatto che il Parlamento si occupa di quanto non dovrebbe. Una volta approvata l'istituzione delle corti d'appello di Salerno e di Campobasso, ci siamo dovuti occupare, con altri due disegni di legge, di adeguare la carriera del relativo personale, perchè ci è stato obiettato che avevamo fatto le corti d'appello ma non vi avevamo preposto il dirigente. Con legge allora abbiamo dovuto stabilire quello che dovrebbe essere attuato, con atto amministrativo. Se, per norma generale, il cancelliere capo della corte d'appello deve essere dirigente superiore, facciamolo dirigente superiore senza ricorrere a una nuova legge! Abbiamo dovuto varare invece una legge apposita per dire che due primi dirigenti diventano dirigenti superiori, e che sei dell'ottavo livello diventano primi dirigenti e il tutto per adeguare la struttura di quei due uffici precedentemente istituiti come sezioni di corte d'appello e trasformati poi in corti d'appello autonome.

Sono ancora adesso dell'avviso che una riserva di legge non sia sempre indispensabile e che molte scelte, tranne quelle relative alla spesa, potrebbero essere affidate alla funzione amministrativa dei vari Ministeri. Purtroppo però la riserva di legge esiste e noi, tutte le volte, ci troviamo ad affrontare questi problemi. Mi rendo conto che così facendo si ha un effetto di trascinamento e altrettanto mi rendo conto che il cancelliere capo della corte d'appello di Milano ha lo stesso grado del cancelliere capo di quella di Salerno, al di là dell'importanza dell'ufficio e della mole di lavoro. Ugualmente però è previsto che a capo di quella struttura vi sia un dirigente superiore e, se dovessimo istituire altre corti d'appello, dovremmo anche con apposito provvedimento aumentare il ruolo organico per la parte relativa ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti.

Ho concluso, Presidente, desidero aggiungere soltanto che aderisco alla richiesta avanzata dal senatore Battello.

COCO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Da parte mia vorrei sottolineare l'urgenza del provvedimento al nostro esame e assicurare che il disegno di legge delega non incide sulla materia da esso affrontata, limitandosi invece a prevedere solo criteri direttivi per la ristrutturazione del Ministero.

Se il Presidente me lo consente, allora, senza voler interferire sulle decisioni della Presidenza e della Commissione, chiedo che si continui con la discussione generale cosicché, quando il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sarà pronto, si possa giungere all'approvazione del provvedimento, naturalmente se la Commissione deciderà in tal senso.

FILETTI. Mi sembra che sia indispensabile conoscere il parere della 5<sup>a</sup> Commissione e per quanto concerne il disegno di legge e per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore. Ugualmente però credo che sia possibile continuare la discussione generale, così come richiesto dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poiché però non ci sono altre richieste di intervento in discussione generale, dobbiamo interrompere qui l'esame del provvedimento in titolo, stante la mancata emissione del richiesto parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Potremo approfittare di questa pausa per vedere se un qualche collegamento esiste con il disegno di legge delega, anche se penso che così non sia.

ONORATO. Forse un ritardo ulteriore potrà derivarci dalla attesa del parere sull'emendamento.

PRESIDENTE. La richiesta di parere sul testo dell'emendamento è già stata fatta; esso comunque non è materia della Commissione bilancio.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non implica una maggiore spesa, ma solo una maggiorazione nei punteggi. Sempre 23 primi dirigenti devono essere promossi.

BATTELLO. Si sopprimono 139 funzionari precedenti e si aumentano 23 unità sulla base delle seguenti genericissime righe della relazione che accompagnano il disegno di legge alla Camera. «Per quanto concerne gli uffici periferici non può sottacersi che attualmente le procure circondariali ricadenti nelle sedi di corte d'appello (tranne quelle di Milano, Roma e Napoli) sono prive della figura del primo dirigente. Soprattutto in questa fase di decollo del nuovo codice di procedura penale appare essenziale la previsione di tale figura almeno nelle ventitrè sedi...». La parola «almeno» fa supporre che intanto saranno ventitrè, poi si vedrà. Cerchiamo di capirne di più.

PRESIDENTE. Aspettiamo il parere della Commissione bilancio.

Poiché non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario.» (2782), d'iniziativa del deputato Vairo, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica ed integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario», già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Bausi a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BAUSI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, in data 2 aprile 1979 furono affrontati, con la legge n. 97, due principi di notevole importanza per quanto riguarda lo stato giuridico dei magistrati. L'articolo 1 di tale legge ha stabilito il principio generale secondo cui la nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario. Con l'articolo 6 si prevedeva invece che gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della legge sono nominati magistrati di tribunale con decorrenza dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario. Si è così stabilito un ringiovanimento nelle carriere in questione, stabilendosi all'articolo 1 che la data di nomina a magistrato di tribunale avesse la stessa decorrenza della nomina ad uditore giudiziario. Si è così stabilito un ringiovanimento nelle carriere in questione, stabilendosi all'articolo 1 che la data di nomina a magistrato di tribunale avesse la stessa decorrenza della nomina ad uditore giudiziario. Sembrerebbe tuttavia che in effetti qualche dissonanza esistesse tra coloro che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 79 e chi avesse conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario dopo più di due anni dall'ingresso nella carriera.

Questo disegno di legge si propone appunto di rimuovere gli effetti di possibili disparità di trattamento scaturite da quella normativa; per questo è stato da più parti richiesto un provvedimento, che è appunto quello approvato dalla Camera dei deputati, dove si stabilisce che ai magistrati di tribunale, d'appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. Per cui si recupera la difformità di trattamento tra coloro che a quella data erano ancora giudici e coloro che non lo erano già più. Avendo io una certa diffidenza verso provvedimenti di retrodatazione giuridica e normativa, che vanno ad incidere su posizioni soggettive e di carriera, vorrei far presente l'opportunità di attendere, prima di procedere all'esame degli articoli, il giudizio da parte della Commissione bilancio sugli aspetti finanziari del provvedimento stesso. Esistono, infatti, diverse valutazioni sull'incidenza finanziaria di questa normativa ed è necessario raggiungere una maggiore chiarezza sotto questo

profilo. Verificati attentamente tali aspetti, ritengo che il provvedimento si possa approvare per un criterio di giustizia.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Bausi. Dichiaro aperta la discussione generale.

**FILETTI.** Credo che il provvedimento in titolo debba essere approvato perchè viene ad eliminare le sperequazioni esistenti, seppure è necessario attendere il parere della Commissione bilancio sugli aspetti di carattere finanziario.

**DI LEMBO.** Non sono contrario all'approvazione del disegno di legge. Vorrei però far rilevare ai colleghi che il Parlamento è sempre sensibile quando si parla di magistrati e non lo è mai quando si parla di altri funzionari.

Quando si dice che il provvedimento ha efficacia ai soli fini giuridici, si dice una bugia, perchè c'è una ricostruzione di carriera per cui vi saranno anche benefici economici, pur senza effetto retroattivo. Questa legge comunque comporta una spesa perchè fa sì che si diventi consigliere di corte d'appello e consigliere di cassazione tre anni prima, il che significa che non solo si retrodata la promozione, ma che si attribuiscono anche gli scatti, con il determinarsi di una progressione più rapida nella carriera. Non discuto che ciò sia giusto, ma dovrebbe diventare un principio di carattere generale, considerato anche che il settore del pubblico impiego percepisce retribuzioni ampiamente inferiori; eppure per i funzionari pubblici l'esigenza di una ricostruzione di carriera non è mai stata posta perchè si dice che ciò comporterebbe una spesa enorme. Questo è vero, ma la giustificazione della spesa non si fa valere dimostrando grande sensibilità per altre categorie di pubblici dipendenti.

Detto questo, ribadisco che l'approvazione del provvedimento, sotto un punto di vista assolutamente generale e di giustizia, anche per evitare disparità di trattamento, è necessaria.

**ONORATO.** Mi chiedo e vorrei chiedere al relatore, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, quali siano, nello specifico, le ipotesi in relazione alle quali viene proposta questa nuova disciplina. Il caso è quello dei magistrati che abbiano conseguito la qualifica di aggiunto giudiziario non nei due anni normali, ma dopo i due anni. Visto che espressamente i deputati hanno escluso anche il ritardo causato dal provvedimento disciplinare o dalla fruizione dell'aspettativa per motivi di famiglia, sorge il sospetto che si vogliano beneficiare coloro che non hanno superato al primo tentativo l'esame per la nomina ad aggiunti giudiziari dopo il biennio trascorso come uditori giudiziari. Mi pare che in sintesi la portata normativa sia questa. La legge n. 79 stabiliva che chi ha superato l'esame di aggiunto è nominato magistrato di tribunale d'appello e di cassazione con anticipo di tre anni; poi si aggiunge che, se però questi è divenuto aggiunto dopo i due anni, l'anticipo vale lo stesso. In fondo si premia chi è stato bocciato al primo esame di aggiunto.

BATTELLO. Poichè la Camera ha escluso il motivo disciplinare e la fruizione di aspettativa, resta il non aver superato l'esame.

IMPOSIMATO. Anche chi è stato bocciato più di una volta verrebbe a rientrare.

PRESIDENTE. Poichè non disponiamo ancora del parere della Commissione bilancio, non facendosi osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOIT SSA MARISA NUDDA